

Luigi Fadiga

Il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza

Sommario

<u>Il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza.....</u>	<u>1</u>
<u>Sommario.....</u>	<u>1</u>
<u>Nota introduttiva.....</u>	<u>2</u>
<u>Il quadro normativo.....</u>	<u>3</u>
<u>Il sistema di protezione dei minori.....</u>	<u>5</u>
<u>Il Garante in Emilia Romagna.....</u>	<u>6</u>
<u>Come chiedere l'intervento del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.....</u>	<u>8</u>

*NdR: il testo è stato integrato, dalla Associazione
Crescere Onlus¹, con i link alla normativa richiamata*

¹  www.aosp.bo.it/per.crescere

Nota introduttiva

Luigi Fadiga, magistrato da qualche anno in pensione, si è sempre occupato durante la sua attività professionale di giustizia minorile, a partire dal 1970 in qualità di giudice presso il Tribunale dei Minorenni di Bologna per finire nel 2006 in qualità di Presidente della sezione per i minorenni e per la famiglia alla Corte d'Appello di Roma.

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna lo ha nominato Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza in data 22 novembre 2011

Versione ad Alta Leggibilità

Questa versione è stata realizzata dalla Associazione Crescere Onlus utilizzando il font biancoenero®. Si tratta di un carattere ad alta leggibilità, ottimizzato per la stampa, sviluppato dalla Biancoenero Edizioni s.r.l. per persone che hanno problemi di lettura.

La Biancoenero Edizioni s.r.l. ne ha concesso gratuitamente l'uso ad Ernesto Stasi dell'Associazione Crescere Onlus per questa ed analoghe iniziative.

Nell'elaborazione sono state seguite le regole di impaginazione dettate per una più agevole lettura: corpo del carattere, interlinea, spaziatura tra i paragrafi, fraseggio al loro interno, giustificazione, nonché incremento della spaziatura tra i caratteri, secondo le più recenti risultanze raccolte in materia dall'Università di Padova (aprile 2012).

Il quadro normativo

L'istituzione di una figura indipendente che rappresenti gli interessi delle persone di minore età e ne promuova i diritti davanti alla pubblica amministrazione e alle altre istituzioni è raccomandata da numerosi strumenti giuridici internazionali e sovranazionali.

Essa trova fondamento nella Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del fanciullo (1989) e nella Convenzione europea sull'esercizio dei diritti da parte dei minori (1996), che l'Italia ha ratificato rispettivamente nel 1991 e nel 2003 ².

La prima afferma che la persona in età minore è titolare di diritti civili sociali e politici non diversamente dall'adulto, e la seconda che tali diritti possono e devono essere agiti, secondo modalità appropriate, a prescindere dall'età.

In adempimento di quelle raccomandazioni, alcune Regioni avevano istituito dei garanti a livello locale.

Finalmente e con grande ritardo, a livello nazionale il Parlamento con la legge 12 luglio 2011 nr. 112 ha

2

[L. 257 maggio 1991 n°176](#) (*Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989*)

[L. 20 marzo 2003 n°77](#) (*Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996*)

istituito l'Autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza ³.

A sua volta la Regione Emilia Romagna, dove quella figura era già prevista dall'art. 71 dello Statuto, ha istituito un proprio Garante regionale con la legge regionale 27 settembre 2011 n. 13 ⁴.

In adempimento di tale normativa, l'Assemblea legislativa ha provveduto alla nomina in data 22 novembre 2011.

Il sistema di protezione dei minori

Il Garante è una figura che si inserisce nel (e interagisce col) sistema di protezione dei minori. Di tale sistema fanno parte la protezione giudiziaria (sistema della giustizia minorile) e la protezione amministrativa (sistema dei servizi sociosanitari). La prima è di competenza statale ed è costituita dai tribunali per i minorenni e dalle altre autorità giudiziarie competenti in materia di minori. La seconda appartiene ormai tutta alla competenza delle Regioni, che dopo la riforma del Titolo quinto della Costituzione hanno potestà legislativa esclusiva nella materia.

3

[L. 12 luglio 2011 n°112](#) (*Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza*)

4

[L.R. 27 settembre 2011 n°13](#) **Testo coordinato** con la L.R. 6/2/2007 n°1 e 17/2/2005 n°9 (*Istituzione del Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza*)

Manca però uno schema base unitario dei servizi locali e delle loro competenze.

A livello regionale e locale la legge 328/2000 viene applicata in maniera parziale, dando vita a percorsi attuativi molto diversificati ⁵.

Si afferma che è ormai una legge superata.

Di fatto, soltanto pochissime Regioni hanno adottato proprie leggi sull'assistenza: fa eccezione la Regione Emilia Romagna, con la sua legge 28 luglio 2008 nr. 14, intitolata "*Norme in materia di politiche per le giovani generazioni*" ⁶.

In materia di organizzazione dei servizi sociali non esiste un modello con cui un organo centrale, come il Garante nazionale, possa fare riferimento.

Il Garante nazionale non è collegato col territorio, e interagisce soltanto con le istituzioni di livello nazionale.

Il collegamento con la Regione e col territorio è assicurato invece dai Garanti regionali, o da quelle altre figure analoghe di diversa denominazione che le Regioni possono istituire, con i medesimi requisiti di indipendenza, autonomia e competenza esclusiva in materia di infanzia e di adolescenza in base all'art. 3

5

[L. 8 novembre 2000 n. 328](#) (*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*)

6

[L.R. 28 luglio 2008 n°14](#) (*Norme in materia di politiche per le giovani generazioni*)

comma 6 della legge 12 luglio 2011 n. 112 sopra citata.

Il Garante in Emilia Romagna

Il Garante regionale, in Emilia Romagna, è un'autorità indipendente che fa capo all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.

In base alla legge 27 settembre 2011 n. 13, spetta al Garante promuovere la conoscenza e l'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell'infanzia e dell'adolescenza, e vigilare sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui Diritti del fanciullo e della normativa statale e regionale di tutela dei soggetti in età evolutiva.

Egli rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali regionali, dando voce a quei diritti mediante segnalazioni, pareri, raccomandazioni, e interventi nei procedimenti amministrativi ove sussistano fattori di rischio o di danno per bambini e ragazzi.

Il Garante accoglie le segnalazioni su casi di violazione dei diritti del minore provenienti anche dalle persone di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni ed enti, e fornisce informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio dei diritti medesimi.

Cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza e collabora

con il Comitato Regionale per le comunicazioni (CORECOM).

Può, anche d'ufficio, raccomandare alle Amministrazioni competenti l'adozione di interventi di aiuto e sostegno in favore di minori, e chiedere l'adozione di specifici provvedimenti in caso di omissione.

Può chiedere la modifica di provvedimenti amministrativi ritenuti pregiudizievoli, e richiamare le amministrazioni competenti a considerare come preminente il superiore interesse del fanciullo.

Ha diritto di accesso a tutti gli atti delle pubbliche amministrazioni non coperti da segreto; promuove la cultura della tutela e della curatela; trasmette al giudice amministrativo civile o penale informazioni sulla condizione o sugli interessi della persona di minore età.

Predispose infine una relazione annuale all'Assemblea legislativa regionale.

Per l'adempimento di questi compiti il Garante regionale dispone di una dotazione finanziaria fissata dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea sulla base del programma annuale di attività, ed è coadiuvato dal Servizio istituti di garanzia della Regione Emilia Romagna, struttura amministrativa facente capo alla direzione generale dell'Assemblea legislativa.

Come chiedere l'intervento del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza

E' possibile presentare una segnalazione al Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza:

- Inviando una mail a Garanteinfanzia@regione.emilia-romagna.it
- Oppure un fax al numero 051.527.5461



Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza

Viale Aldo Moro n. 50 - 40127 Bologna

Telefono: 051 527.58.60

Fax: 051 527.54.61

e-mail: Garanteinfanzia@regione.emilia-romagna.it

pec: Garanteinfanzia@postacert.regione.emilia-romagna.it

sito web: www.assemblea.emr.it/assemblea-legislativa/struttura-organizzativa/istituti-di-garanzia-diritti-e-cittadinanza-attiva/difesa-dei-diritti-dellinfanzia